

CCEN Gracciano S.r.l.
Piazza Walther Von Vogelweide 8
39100 – Bolzano (BZ)
C.F. e P.IVA 03080580214

Alla cortese attenzione di

MINISTERO DELLA CULTURA

**Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza**

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Ufficio di Gabinetto del Ministero della Cultura

udcm@pec.cultura.gov.it

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
SICUREZZA ENERGETICA**

Direzione Generale valutazioni ambientali

**Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e
VAS**

va@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

compniec@pec.mite.gov.it

E p.c.

REGIONE TOSCANA

**Direzione Ambiente ed Energia – Settore VIA
VAS**

regionetoscana@postacert.toscana.it

MINISTERO DELLA CULTURA

**Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio
archeologico della DG ABAP**

dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

**Servizio III – Tutela del patrimonio storico,
artistico e architettonico della DG ABAP**

dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE
ARTI E PAESAGGIO DELLE PROVINCE DI
SIENA, GROSSETO E AREZZO**

sabap-si@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: [ID_VIP:7791] – Progetto di un nuovo impianto agro fotovoltaico, della potenza di picco pari a 14,449 MW e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel Comune di Colle di Val d'Elsa (SI)

Controdeduzioni al parere tecnico istruttorio del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR del 1 febbraio 2024, prot. n. 3791-P

Il sottoscritto Joerg Menyesch, in qualità di legale rappresentate della società CCEN Gracciano S.r.l. (la “**Società**”), avente sede legale in Piazza Walther Von Vogelweide n. 8, 39100 Bolzano (BZ), C.F. e P.IVA. 03080580214, con riguardo al parere in oggetto rilasciato da Codesta Spettabile Soprintendenza Speciale per il PNRR, osserva quanto segue.

PREMESSO CHE

- (i) La Società, in data 10 novembre 2021, con nota acquisita al prot. del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – “**MASE**”) n. 139947 del 14 dicembre 2021 presentava istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (“**VIA**”) ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 (“**Codice dell’Ambiente**”) relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avente potenza di picco pari a 14,449 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica da realizzarsi nel Comune di Colle di Val d’Elsa (SI) – località “Casino di Scarna” (il “**Progetto**”);
- (ii) In data 16 agosto 2022 il MASE con nota prot. n. 101487 comunicava la procedibilità dell’istanza, la pubblicazione della documentazione e la sua consultabilità sul portale web ministeriale dedicato ai procedimenti di VIA;
- (iii) In data 23 settembre 2022 il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR (“**MIC**”) ha avviato la propria istruttoria e ha richiesto il contributo istruttorio al Servizio II e al Servizio III della DG ABAP, nonché alla Soprintendenza ABAP per le province di Siena, Grosseto e Arezzo con nota prot. 27301-P del 24 ottobre 2022;
- (iv) In data 27 ottobre 2022, il Servizio II della DG ABAP, con nota prot. n. 5017-I del 27 ottobre 2022 ha inviato le proprie valutazioni, concordando con la Soprintendenza per le province di Siena, Grosseto e Arezzo sulla necessità di attivare la procedura di cui all’art. 25, co. 3 del D.Lgs. 50/2016;
- (v) In data 27 ottobre 2022, con nota prot. n. 27301-P del 24 ottobre 2022, la Soprintendenza per le province di Siena, Grosseto e Arezzo ha inviato le proprie valutazioni sulla compatibilità ambientale e paesaggistica del progetto;
- (vi) In data 12 dicembre 2022, con nota prot. n. 6794-I il Servizio III della DG ABAP ha inviato le proprie valutazioni;
- (vii) In data 14 dicembre 2022, il MIC ha trasmesso una richiesta di integrazioni alla documentazione presentata e pubblicata per il procedimento in oggetto;
- (viii) In data 28 agosto 2023, con nota acquisita al protocollo del MIC n. 19797-A del 6 settembre 2023, la Società ha trasmesso documentazione integrativa;
- (ix) In data 20 novembre 2023, con nota prot. n. 31883 la Soprintendenza ABAP per le province di Siena, Grosseto e Arezzo ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale di competenza;
- (x) In data 16 gennaio 2024, con nota prot. n. 1755 i Servizio II ha inviato le proprie valutazioni conclusive sul Progetto presentato dalla Società;
- (xi) In data 1 febbraio 2024, con nota prot. n. 3791-P il MIC ha trasmesso il proprio parere tecnico-istruttorio negativo alla pronuncia di compatibilità ambientale del Progetto presentato dalla Società.

CONSIDERATO CHE

- (xii) le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi sono considerate dall'ordinamento opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
- (xiii) il Progetto prevede che l'impianto sarà realizzato in configurazione agrivoltaica in piena conformità con i requisiti previsti dall'art. 65 del D.L. 1/2002 come specificati dai requisiti A, B e D.2 delle Linee Guida sugli impianti agrivoltaici adottate con decreto ministeriale del Ministero della Transizione Ecologica in data 22 giugno 2022;
- (xiv) la giurisprudenza del Consiglio di Stato è ormai concorde nel ritenere gli impianti agrivoltaici non assoggettabili al medesimo regime giuridico degli impianti fotovoltaici tradizionali in quanto i primi, a differenza dei secondi, garantiscono un utilizzo "ibrido di terreni agricoli, a metà tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, che si sviluppa con l'installazione, sugli stessi terreni, di impianti che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica. In particolare, mentre nel caso di impianti fotovoltaici il suolo viene reso impermeabile e viene impedita la crescita della vegetazione (ragioni per le quali il terreno agricolo perde la sua potenzialità produttiva), nell'agrivoltaico l'impianto è invece posizionato su pali più alti e ben distanziati, in modo tale da consentire la coltivazione agricola" (cfr. Consiglio di Stato sent. n. 8029/2023);
- (xv) il 29 dicembre 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il **Regolamento (UE) 2022/2577** istitutivo del quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, il cui articolo 3 istituisce una **presunzione di prevalenza dell'interesse pubblico alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili**; di talché non solo il legislatore interno è tenuto ad adeguare la propria normativa in materia, ma anche le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di valutazione ambientale sono gravate da un obbligo motivazionale rafforzato che non può essere considerato assolto attraverso affermazioni generiche o apodittiche, come quelle utilizzate nel parere in oggetto allo scopo di giustificare un asserito contrasto con previsioni aventi mera funzione di indirizzo quali sono quelle del P.P.T.R. citate;
- (xvi) **l'area di Progetto non è interessata da alcun vincolo di tutela ai sensi della Parte Seconda e dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004**, come anche evidenziato nello stesso Parere del Mic, il quale conferma **l'assenza di dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 135 del Codice dei Beni Culturali nonché di dichiarazioni di interesse culturale;**
- (xvii) **l'area di impianto non ricade tra le aree non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici** perimetrate dalla legge regionale n. 11/2011 come affermato dallo stesso Parere del MIC a pag. 11;
- (xviii) le amministrazioni, come ribadito a più riprese dalla giurisprudenza amministrativa (*ex multis*, Tar Toscana 16 dicembre 2020 n. 1657; Cons. Stato 13 ottobre 2015 n. 4732; Tar Firenze 13 marzo 2023 n. 264 e Cons. Stato n. 2243/2022), in presenza di ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza che, si precisa, si ritengono inesistenti e comunque indimostrate in relazione al Progetto *de quo*, sono tenute a collaborare lealmente con i soggetti privati al fine di consentire loro di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori tutelati. Tale **obbligo di esprimere un "dissenso costruttivo"** è ritenuto dalla giurisprudenza espressione dei principi di valore costituzionale di efficienza, buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa e codificato dall'art. 1, comma 2 *bis* della L. 241/1990 introdotto dal D.L. 76/2020.

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

FORMULA LE SEGUENTI

CONTRODEDUZIONI

- 1) Sull'omesso esame della documentazione relativa alla configurazione in modalità agrivoltaica dell'impianto**

In via preliminare la Società eccepisce **l'omesso esame della documentazione progettuale trasmessa dalla stessa al fine di rendere evidente la conformità coi requisiti previsti per gli impianti agrivoltaici.**

Ciò è reso evidente da quanto riportato a pag. 11 del Parere del MIC laddove prende in considerazione un elaborato del tutto differente rispetto a quello presentato dalla Società a seguito delle integrazioni acquisite in data 4 settembre 2023. I riferimenti all'elaborato 031101 sono del tutto estranei a quanto prodotto dalla Società e testimoniano l'omissione dell'esame di parte della documentazione progettuale trasmessa dalla Società, nonché, di conseguenza, l'illegittimità del Parere del MIC per vizio di omesso esame della documentazione prodotta.

L'inesattezza dei documenti esaminati dal MIC è resa evidente anche dalla rappresentazione distorta dei calcoli riportati circa le superfici utilizzate e destinate ad attività agricole. Solo a titolo esemplificativo, il dato relativo alla SAU è completamente distorto poiché riferisce una SAU pari a 92.238,92 m² invece dei reali 146.366,19 m², traducendosi in una fuorviante valutazione del requisito A.1 che in luogo del reale 0,93 risultante (ben al di sopra del 0,7 previsto dalle LL. GG.) viene fallacemente calcolato dal MIC pari a 0,59.

Al contrario, in base a quanto descritto nell'elaborato "GRA20-031101-R_Verifica-Req-LGA" presentato dalla Società, il Progetto è pienamente conforme ai requisiti A, B e D delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici adottate dal Ministero della Transizione Ecologica con decreto ministeriale del 22 giugno 2022.

La rispondenza del Progetto rispetto ai requisiti citati è, inoltre, confermata dal parere dell'ARPAT di cui alla nota prot. n. 12580 del 10 gennaio 2024 il quale conferma che dagli elaborati progettuali presentati il proponente "dimostra la sussistenza del requisito A, la potenzialità del rispetto del requisito B e si impegna al rispetto del requisito D.2".

2) *Sull'inapplicabilità del regime giuridico previsto per i fotovoltaici tradizionali agli impianti agrivoltaici*

Risultano del tutto prive di fondamento anche le considerazioni, poste alla base del diniego, circa il presunto impatto paesaggistico dovuto all'alterazione del carattere dominante del paesaggio rurale e per il cambio di destinazione di uso del suolo. Il Parere del MIC, nel suo apparato argomentativo, omette di dare rilevanza alla configurazione dell'impianto in modalità agrivoltaica. Come chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato sopra menzionata (sent. n. 8029/2023), gli impianti agrivoltaici vanno considerati in base alla loro caratteristica capacità di integrare la produzione di energia elettrica con la continuità dell'attività agricola, evitando ogni tipo di pregiudizio alla capacità del suolo di mantenere la sua capacità produttiva.

3) *Sull'infondatezza del Parere del MIC circa la presunta incompatibilità paesaggistica del Progetto*

Parimenti infondate sono anche le considerazioni relative a un presunto elevato impatto paesaggistico del Progetto. Anzitutto giova premettere che le prescrizioni contenute nel PIT-PPR non solo non hanno **valore cogente e non possono da sole essere sufficienti a motivare un diniego della compatibilità ambientale del Progetto** (v. in tal senso Cons. di Stato n. 5122/2017), ma, soprattutto, devono essere opportunamente valutate in relazione alla specifica proposta progettuale. L'infondatezza di quanto affermato dal MIC in modo apodittico e generico è dimostrata dal parere reso con contributo del Settore regionale deputato alla tutela del paesaggio di cui alla nota prot. n. 581673 citata nel parere reso dalla Regione Toscana – Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia, acquisito al prot. MASE n. 24172 dell'8 febbraio 2024. Ivi si rappresenta che "risulta pertanto ridotta la superficie recintata dell'impianto, mentre la diminuzione di produzione energetica è stata compensata dall'adozione di pannelli fotovoltaici con migliori performance energetiche. La superficie disponibile risulta ancora di 17,58 ha, mentre la parte recintata, relativa al solo impianto fotovoltaico risulta di 13,48 ettari in luogo di 15,89 ettari. La potenza di picco di energia prodotta passa da 14,45MW agli attuali 13,98MW, utilizzando pannelli da 700Mp invece che da 660 Mp. E' stata la Regione Toscana - Settore VIA, verificata la scarsa visibilità dell'impianto da punti sensibili, infrastrutture e percorsi pedonali e l'effettiva attuabilità dell'associazione tra produzione elettrica ed ad attività di pastorizia, non alienando completamente la natura dei luoghi. Le opere di mitigazione vegetazionali saranno costituite da una siepe arbustiva di acero campestre sul lato esterno della recinzione e saranno impiantate piante di olivo leccino, sui lati est e sud della

recinzione per una fascia di 10 m. e nella porzione del lotto meridionale destinata all'attività di zootecnia. La Relazione sulla compatibilità delle opere di mitigazione descrive e specifica il numero e le specie delle piante nel Computo metrico. Si ritengono le scelte operate in questa fase come migliorative del progetto e pertanto gli impatti risultano sostenibili e compatibili con il contesto di paesaggio".

Si consideri, inoltre, quanto previsto **dall'art. 3 del Regolamento (UE) 2577/2022**, ai sensi del quale la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili è considerata di interesse pubblico prevalente e di interesse per la sanità e la sicurezza pubblica. Tale **presunzione di interesse pubblico prevalente** implica necessariamente non solo che il legislatore interno è tenuto a adeguare la propria normativa in materia, ma anche che **le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di valutazione ambientale debbano tener necessariamente conto dell'interesse prevalente rappresentato dalla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili quale quello in questione**.

4) Illegittimità per violazione del principio del contraddittorio e del "dissenso costruttivo"

L'art 14 bis comma 3 della L. 241/1990 pone in capo all'Amministrazione il dovere di indicare le modifiche progettuali necessarie ai fini del rilascio dell'assenso al progetto e, comunque, di apporre, in sede di rilascio del titolo abilitativo, tutte le condizioni e prescrizioni necessarie ai fini del superamento del dissenso. Il principio del "**dissenso costruttivo**", di cui la norma sopra citata è espressione, **impone alle amministrazioni coinvolte di collaborare lealmente con la parte privata per consentirle di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori paesistici tutelati**. Detto obbligo discende dai principi costituzionali di efficienza, imparzialità, buon andamento dell'azione amministrativa, dalle norme generali sul procedimento amministrativo e, in particolare, dall'art. 2-bis della L. 241/1990 introdotto dal D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020. Tale principio, pacificamente applicato dalla giurisprudenza amministrativa (*ex multis*, Consiglio di Stato 28 marzo 2022 n. 2242, Tar Firenze 13 marzo 2023 n.264). Si ritiene, pertanto, che la Soprintendenza Speciale per il PNRR, avrebbe dovuto, piuttosto che esprimere un parere negativo, adempiere ai suoi doveri di leale collaborazione indicando le modifiche progettuali ritenute necessarie ai fini dell'atto di assenso. Ciò avrebbe dovuto e potuto fare se solo il diniego fosse stato espresso sulla base di motivazioni circoscritte e non apodittiche e sulla base di un esame concreto dello stato fattuale e normativo su cui il Progetto si fonda.

In definitiva, la Società ritiene che **Codesto Spettabile Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR abbia adottato il diniego trascurando di esaminare attentamente quanto prodotto dalla Società in sede di presentazione dell'istanza e, in particolare, di aver omesso di esaminare importanti elaborati progettuali, nonché l'assenza di motivi fattuali e giuridici che siano ostativi alla realizzazione del Progetto. Inoltre, ha omesso di indicare alla Società delle soluzioni progettuali alternative che possano venire incontro agli obiettivi di tutela difesi dal Ministero della Cultura.**

Pertanto,

CHIEDE

A Codesto Spettabile Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR di voler riconsiderare le proprie determinazioni alla luce di un attento esame della documentazione progettuale trasmessa dalla Società, che sia coerente con le esigenze di bilanciamento dell'interesse alla tutela paesaggistica con quello alla massima diffusione delle energie rinnovabili nonché con gli indirizzi normativi e giurisprudenziale in materia di impianti agrivoltaici.

Distinti saluti,

Il legale rappresentante


